



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE <i>Area:</i> EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA	
Prot. n. _____ del _____		
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: A.T.E.R. della Provincia di Roma. Piano di Vendita (ex art. 48, l.r. n. 27/2006) approvato con delibere di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 430 e 22 marzo 2010, n. 207. Sostituzione di n. 985 unità immobiliari realizzate in regime di diritto di superficie delle aree oggetto di edificazione, con n. 985 unità immobiliari ex erariali acquisite ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 388/2000, reinserite nel patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.		
ASSESSORATO PROPONENTE	INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI	
DI CONCERTO	_____	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 19/07/2017 prot. 449
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: A.T.E.R. della Provincia di Roma. Piano di Vendita (ex art. 48, l.r. n. 27/2006) approvato con delibere di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 430 e 22 marzo 2010, n. 207. Sostituzione di n. 985 unità immobiliari realizzate in regime di diritto di superficie delle aree oggetto di edificazione, con n. 985 unità immobiliari ex erariali acquisite ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 388/2000, reinserite nel patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*, e successive modifiche;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente *“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”*, e successive modifiche;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* ed in particolare l'articolo 2 *“Trasferimento di alloggi ai comuni”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche, concernente: *“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”*, ed in particolare l'articolo 3 che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale pubblica;

VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 *“Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”*, e successive modifiche;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”* ed in particolare l'articolo 46 *“Trasferimento in proprietà di alloggi”*, commi 1 e 3;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25)”*, ed in particolare l'articolo 48 *“Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”*, così come modificato dalla legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 *“Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica”*;

VISTA la legge regionale 19 giugno 2013, n. 4 concernente *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di*

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione", ed in particolare l'articolo 21, comma 7: "*Razionalizzazione del patrimonio. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 <Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica> e successive modifiche*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 430, avente ad oggetto: "*Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma. Approvazione del piano di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*", con la quale è stato approvato il piano di cessione di n. 2.977 unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica dell'Azienda, delle quali: n. 1.805, con manifestata propensione all'acquisto, inserite nel piano *sub "A"* –composto in totale da n. 2.827 unità immobiliari- e n. 1.172 unità di nuova individuazione, inserite nel piano *sub "B"*;

VISTA la delibera di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 207, avente ad oggetto: "*Piano di cessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma. Modifica e integrazione della D.G.R.L. n. 430 del 19/06/2007 e rettifica di errori materiali*", con la quale:

- sono stati sostituiti nell'allegato alla delibera di Giunta regionale n. 430/2007 l'elenco generale e quello analitico relativi al piano *sub "A"*, in quanto incompleti sia nel numero delle pagine contenenti l'elenco specifico degli alloggi, sia in riferimento agli identificativi toponomastici (rettifica del numero di unità immobiliari nel Comune di Valmontone: n. 30 alloggi come indicato nell'elenco analitico e non n. 39 come indicato nell'elenco generale);
- sono state eliminate dal piano *sub "B"* n. 275 unità immobiliari ex erariali, acquisite al patrimonio con leggi n. 449/1997 e n. 388/2000, escluse dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d bis), della legge regionale n. 12/1999;
- è stato integrato il piano di cessione con l'inserimento di n. 272 unità immobiliari prontamente vendibili;
- è stato approvato l'elenco di n. 395 unità immobiliari ad integrazione di quelle contenute nei piani *sub "A"* e *sub "B"*, che potrebbero sostituire quelle avviate alla vendita per le quali non verrà esercitato il diritto all'acquisto;

PRESO ATTO che nel piano di cessione formulato dall'A.T.E.R. della Provincia di Roma, già approvato con delibere di Giunta regionale n. 430/2007 e n. 207/2010, sono complessivamente inserite n. 4.382 unità immobiliari, delle quali potranno essere cedute soltanto n. 2.977 unità, ricomprese nel limite del 30% della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda all'atto della formulazione del piano di cessione, determinato in n. 10.087 unità immobiliari;

PRESO ATTO inoltre che:

- l'A.T.E.R. della Provincia di Roma nella prima fase di attuazione del piano di cessione approvato ha alienato n. 605 unità immobiliari;
- nel piano approvato sono ricomprese n. 985 unità immobiliari realizzate in regime di diritto di superficie delle aree oggetto di edificazione, per la cui cessione continuano a persistere notevoli difficoltà riconducibili alla mancata stipula da parte dell'ex I.A.C.P. delle convenzioni ex articolo 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i comuni competenti territorialmente;
- con il disposto dell'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 4/2013, le unità immobiliari acquisite ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 388/2000 sono state reinserite nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Azienda destinato all'assistenza abitativa;

VISTA la delibera del Commissario straordinario 14 febbraio 2017, n. 11, acquisita agli atti il 15 febbraio 2017 con protocollo n. 77772, con la quale lo stesso dispone:

- di stralciare dal piano di cessione approvato con le succitate delibere di Giunta regionale n. 985 unità immobiliari che presentano oggettivi e sopravvenuti impedimenti all'alienabilità, inerenti la stipula delle convenzioni disciplinanti la concessione in regime diritto di superficie delle aree oggetto di edificazione, ex articolo 35 della legge n. 865/1971 (Allegato II);
- di “*procedere alla mera sostituzione*” delle succitate unità immobiliari con n. 985 unità ex erariali acquisite dall'Azienda ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 388/2000, reinserite nel patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge regionale 19 giugno 2013, n. 4, che presentano caratteristiche di pronta vendibilità (Allegati IV e V);
- di confermare che la percentuale ed il numero complessivo delle unità immobiliari che si intende alienare non supererà le n. 2.977 unità, così come approvato con le delibere di Giunta regionale n. 430/2007 e n. 207/2010 (Allegato VI);
- di precisare che l'inserimento nel piano di cessione delle singole unità immobiliari non costituisce obbligo di procedere alla cessione delle stesse, mantenendo l'Azienda la discrezionalità di individuare le unità che verranno effettivamente poste in vendita, previa formale offerta di acquisto ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno, al fine di superare gli impedimenti oggettivi e sopravvenuti che non hanno consentito una pronta e completa attuazione del piano di cessione, di approvare la suindicata sostituzione delle n. 985 unità immobiliari realizzate in regime di diritto di superficie delle aree oggetto di edificazione, così come disposta dall'A.T.E.R. della Provincia di Roma con la citata delibera n. 11/2017;

CONSIDERATO che la sostituzione suesposta non comporta modifiche né alla consistenza numerica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviato alla vendita, né alla percentuale delle unità immobiliari che l'Azienda può alienare, in osservanza al piano approvato con le delibere di Giunta regionale n. 430/2007 e n. 207/2010;

VISTO il parere n. 1467/2017 reso dall'Avvocatura regionale con nota prot. 450121 dell'8 settembre 2017;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di approvare nel piano di cessione dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma, approvato con delibere di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 430 e 22 marzo 2010, n. 207, la sostituzione di n. 985 unità immobiliari realizzate in regime di diritto di superficie, per le quali sussistono oggettivi impedimenti alla pronta vendibilità, individuate nell'Allegato II della delibera n. 11/2017 del Commissario straordinario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale “Allegato A”, con le n. 985 unità immobiliari ex erariali, acquisite dall'A.T.E.R. della Provincia di Roma ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 388/2000 e reinserite nel patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa ai sensi di quanto disposto con l'articolo 21 della legge regionale n. 4/2013, che presentano caratteristiche di pronta vendibilità, individuate negli Allegati IV e V della citata delibera commissariale n. 11/2017, che si uniscono come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispettivamente quali “Allegato B” e “Allegato B1”;

2. di dare atto che detta sostituzione non comporta modifiche né alla consistenza numerica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviato alla vendita, né alla percentuale delle unità immobiliari che l'A.T.E.R. della Provincia di Roma può alienare, così come previsto dal piano originario approvato con le summenzionate delibere di Giunta regionale n. 430/2007 e n. 207/2010;

3. di dare atto che, a seguito della predetta sostituzione, il piano di cessione degli alloggi dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma è composto dalle unità immobiliari come individuate nell'Allegato VI della delibera n. 11/2017 del Commissario straordinario, che si unisce come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale "Allegato C".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, sul sito www.regione.lazio.it.